



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Liquidazione delle “indennità autostradali” previste dalla Convenzione MIT-CAS, dovute al personale del compartimento della Polizia Stradale PALERMO per i servizi di sorveglianza e assistenza al traffico resi sulla rete autostradale in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 568 /DG del 31 OTT. 2018

Premesso che,

l'art. 2 comma 5 della vigente Convenzione stipulata in data 23 settembre 2010, tra il Consorzio e il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza), prevede l'obbligo alla corresponsione per i dettami dell'art. 18 della legge 7.8.1900 n. 232 e ss.mm.ii., delle indennità autostradali al personale della Polizia stradale per servizi di sorveglianza e assistenza al traffico resi sulla rete autostradale in concessione al Consorzio per le Autostrade Siciliane, nonché, al personale comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della stessa rete autostradale;

dette indennità, quantificate e dettagliate dagli Uffici dei Compartimenti della Polizia Stradale, secondo le norme di cui all'art. 10 commi 1, 2, 3 e 4, del “disciplinare” dell'anzidetta Convenzione, sono, inoltrate trimestralmente agli uffici del Consorzio, il quale ha, l'immediato obbligo di provvedere al relativo pagamento;

Vista la richiesta prot. n. 180009202/130A.6 del 9 ottobre 2018 con la quale si richiede il pagamento dei 4 trimestri dell'anno 2017 e dei primi tre del 2018;

Considerato che, a detta confermata spesa complessiva di €. 33.052,33 si potrà far fronte con le somme allo scopo previste sul cap. 41 denominato “oneri convenzione Polstrada” del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018;

I → TRIMESTRE ANNO 2017	6.524,64
II → TRIMESTRE ANNO 2017	5.273,82
III → TRIMESTRE ANNO 2017	3.917,10
IV → TRIMESTRE ANNO 2017	4.641,79
TOTALE ANNO 2017	20.357,35

I → TRIMESTRE ANNO 2018	4.677,20
II → TRIMESTRE ANNO 2018	4.328,34
III → TRIMESTRE ANNO 2018	3.689,44
TOTALE ANNO 2018	12.694,98
TOTALE COMPLESSIVO	33.052,33

Visto il D.D.G. n. 2928/S3 del 17/10/2018 della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 del Consorzio per le Autostrade Siciliane, di cui alla delibera 4/AS dell'1/10/2018;
Per i poteri consentitigli dall'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010, Il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti e, per le motivazioni indicate in narrativa;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

DECRETA

Art. 1 Impegnare la somma di €. 33.052,33 sul cap. 41 denominato “oneri convenzione Polstrada”.

Art. 2 Liquidare la somma di cui sopra sul capitolo 2439 art. 5 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Iban dove effettuare il bonifico IT68H0100003245514014243905.

Art. 3 Far fronte alla spesa con le somme disponibili sul cap. 41 denominato “oneri convenzione Polstrada” del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018.

Art. 4 Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

IL FUNZIONARIO

Dott. *Umberto Guarnera*



IL DIRETTORE GENERALE.

Dott. Ing. *Salvatore MINALDI*

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it